

REGIONE SICILIANA - COMUNE DIREGALBUTO

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

N. 70 Reg. del 15/12/2021	Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175. come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.
------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di dicembre del 2021 alle ore 19,00, il Consiglio Comunale si svolge presso la solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla 1 convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti
AMATO MARCO	X	
BLASCO GIUSEPPINA MARIA	X	
MONTELEONE GIUSEPPE	X	
RUBULOTTA MARIA ROSA	X	
CONTINO SOFIA	X	
SACCONE MARIA ELENA		X
PRIVITERA GIUSEPPE	X	
POLIZZI ANSELMO CONCETTA	X	
ROMANO MARIA CARMELA	X	
MELI GIOVANNI	X	
TODARO SANTA	X	
BENINATI MARIANO	X	
ASSEGNATI N 12 In CARICA N. 12	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri	Presenti n. 11 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede la Sig. Maria Rosa Rubulotta nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ; partecipa nella qualità di Segretario Comunale il Dr. Andrea Varveri La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Blasco, Beninati e Romano;
Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **Favorevole** ;
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere **Favorevole**

DELIBERA DICONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 15/12/2021

OGGETTO: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175. come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare."

Presenti n.11.

Assenti n. 1 (Saccone).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all' Odg n 10.

Il Presidente visto che non ci sono richieste chiede ai consigliere di votare l' OdG n. 10.

Il Consiglio approva il punto iscritto all' Odg con la seguente votazione:

Favorevoli 4 (Blasco, Privitera, Polizzi e Rubulotta)

Astenuti 7

Il Presidente mette ai voti l' immediata esecutività

Favorevoli 4 (Blasco, Privitera, Polizzi e Rubulotta)

Astenuti 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il DL.vo n 267/2000 e s.m.i.

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di approvare il punto n. 10 all'O.d.G. avente ad oggetto:

“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175. come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.”

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Maria Rosa Rubulotta

Il Segretario Comunale

F.to Andrea Varveri

IL Consigliere Anziano

F.to Amato Marco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno 21/12/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Andrea Varveri

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2021, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15/12/2021

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione


Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DrAndrea Varveri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Regalbuto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

L'anno addì del mese di alle ore nel Palazzo Municipale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
Dott.....

Proposta di C.C. n. del

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

Il Consiglio Comunale

VISTO disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., **entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2020, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** e oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (cfr. art. 26, comma 12-quinquies);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Lgs n. 175/2016 (cfr. art.26, comma 12-quater);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso al seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it> ed alla Corte dei Conti competente per territorio.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' allegata Relazione (All.A) a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., non occorre procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria posseduta dal Comune;

TENUTO CONTO che l'atto rientra nell'ambito delle competenze dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 32 c.2, lett. E della Legge 142/90 per come recepita dalla L.R. 48/91, che dovrà esprimersi sulla scorta del presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile nonché di quello dei Revisori dei Conti rilasciato in data _____;

VISTA la legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P. e s.m.i.

VISTA la L.R. 48/91 e s.m.i.

Con voti _____ ;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di approvare** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in premessa;
- 2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole** come da allegata relazione (All. A) a firma del Responsabile del Settore Economico-finanziario, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto** che l'Ente, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta anche in considerazione di quanto riportato nell'Allegata relazione;
- 4. Di dare atto** che le società in liquidazione non necessitano di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall'art. 24 TUSP per le motivazioni espresse nell'allegata relazione (All.A);
- 5. Di dare atto** che ai sensi della Legge 145/2018, comma 724 (legge di bilancio 2019), le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 175/2016, non si applicano alla partecipata Società Consortile a.r.l. Rocca di Cerere Geopark, in quanto Gruppo di Azione Locale costituito ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e

pertanto società a partecipazione pubblica rientrante nel disposto di cui all'art. 4 comma 6 della medesima legge;

- 6. di comunicare** gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso al seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- 7. di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana- Palermo, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 8. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Regalbuto, li 09/12/2021




Il Dirigente del Settore Finanziario

Rag. Maria Grazia Di Benedetto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **favorevole** riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


Regalbuto, li 09/12/2021




Il Dirigente del Settore Finanziario


Rag. Maria Grazia Di Benedetto

Allegato A



**REVISIONE
DELLE
PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 20
DEL D. LGS. 175/2016
AL 31/12/2020**





Comune di Regalbuto

Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 e s.m.i. recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.). Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016 e successivamente modificato dal D.to lgs 16/06/2017 n. 100, stabilisce, all'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una ricognizione delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, e dopo un'analisi dell'assetto complessivo delle società predispongono, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del predetto art. 20, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società anche mediante la messa in liquidazione o cessione entro un anno dalla ricognizione.

1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per questo Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste

quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società **in house** hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.

Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 — Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);

- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 e. 4).

Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti — sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni, I Consorzi, etc.)

1. 6 — Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila di euro (art. 20, comma 2, lettera d)- cfr.art. 26, comma 12 quinquies);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art 20, comma 2, lettera e).

2. – ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI REGALBUTO

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

- Nel dettaglio il quadro di riferimento al 31/12/2020 delle Società **partecipate direttamente** dal Comune di Regalbuto è il seguente:

2.1 S.R.R."SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI" ATO n.6 - Enna

Codice Fiscale : 01201410865

Anno di costituzione: 2013

Forma giuridica: società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica

Stato della società: attiva

Capitale sociale: € 120.000,00 di cui il 95% riservato ai comuni con quota calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, mentre il restante 5% costituisce la quota di capitale della Provincia Regionale di Enna

La quota di partecipazione dell'Ente è del 4,36% pari ad un valore nominale di € 4.970,40

2.2 SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. tra i comuni di Regalbuto e Centuripe

Codice Fiscale : 01201410865

Anno di costituzione: 2016

Forma giuridica: s.r.l.

Stato della società: attiva

Capitale sociale: € 10.000,00

La quota di partecipazione dell'Ente è del 50% pari ad € 5.000,00

2.3 SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00548140862

Anno di costituzione: 1989

Forma giuridica: s.p.a.

Capitale sociale: 1.999.001,00

La quota di partecipazione dell'Ente è di n. 2.500 azioni del valore nominale di € 8,02 pari ad € 20.050,00

Stato della società: Anno di inizio della procedura di liquidazione: 15/05/ 2010

Anno di inizio procedura fallimentare: 20/07/2017

2.4 A.T.O. ENNAEUNO S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE tra la provincia di Enna e i comuni facenti parte della provincia.

Codice Fiscale : 01058960863

Anno di costituzione: 2002

Forma giuridica: S.P.A.

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura: 2009

Capitale sociale: € 100.001,00

- La quota di partecipazione dell'Ente è 4% pari a un valore nominale di € 3.951

- Il quadro di riferimento al 31/12/2019 delle Società **partecipate indirettamente** dal Comune di Regalbuto è, invece il seguente:

2.5 AMBIENTE E TECNOLOGIA S.r.l.

Codice Fiscale : 01220960866

Anno di costituzione: 2015

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Società di capitale

Stato della società: Attiva

La quota di partecipazione indiretta dell'Ente: 100%

Società partecipata indirettamente per il tramite della S.S.R. Enna Provincia – ATO 6

- Il quadro di riferimento al 31/12/2019 **delle partecipazioni in Consorzi** per i quali la normativa richiamata non prevede la razionalizzazione è il seguente:

2.6 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "ROCCA DI CERERE"

Codice Fiscale : 00667240865

Anno di adesione: 2009

Forma giuridica: società a.r.l a capitale misto con prevalente capitale privato

Stato della società: attiva

Capitale sociale: € 90.000,00 di cui il 51% è riservato ai soci di parte privata ed il restante 49% è riservato ai soci di parte pubblica

La quota di partecipazione dell'Ente 1,1% pari ad un valore nominale di € 900,00

2.7 CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00634700868

Anno di costituzione: 1995

Forma giuridica: Consorzio fra comuni

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura: 2006

La quota di partecipazione dell'Ente: 37,34%

**2.8 ATI – Assemblea Territoriale Idrica di Enna subentrata al CONSORZIO ATO IDRICO
N. 5 - ENNA IN LIQUIDAZIONE in data 01/09/2021**

Codice Fiscale : 01282460862

Anno di costituzione: gennaio 2016

Forma giuridica: Consorzio

Stato della società: attiva

La quota di partecipazione dell'Ente: 4,26%

3. RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA

DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS.175/2016

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato alla data del 31/12/2020 di seguito meglio dettagliate.

SCHEDA N. 3.1

S.R.R."SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI" ATO n.6 – Enna

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

L'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 prevede che le Regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito di cui al successivo comma 2 , alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

L'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

La legge regionale 8 aprile 2010 n .9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n.244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, riconferma gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2, quali identificati nel decreto presidenziale

20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008 n. 25;

Ai sensi della succitata delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 6- Enna.

La legge regionale 8 aprile 2010 n .9, in particolare l'articolo 6 comma 1, in attuazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni A.T.O., una società consortile di capitali, denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti';

Ai sensi delle disposizioni di legge sopraccitate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria, fatta salve la facoltà dei singoli comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n .9;

Il capitale della Società previsto nello Statuto, adottato con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n .9 è determinato in € 120.000,00 di cui il 95 % riservato ai comuni- con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5% costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all' AT 0 ;

Alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale a pari ad € 4.970,40 .

Lo Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro prevede che:

- alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati
- la durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;
- gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito;
- nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La società esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del d.to lgs 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.9/10.

Alla S.R.R., sono altresì affidati tutta una serie di competenze meglio dettagliate nell'atto

costitutivo della società approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente con atto n. 78 del 30/08/2012.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

La partecipazione in detta società è obbligatoria per legge, in quanto prevista e disciplinata della L.R. 9/2010 e s.m.i., ed è stata istituita per la produzione di un servizio di interesse generale e pertanto rientrante tra le tipologie dell'art. 4 c. 1 del TUSP.

I Bilanci della società risultano in avanzo, come si evince dal seguente prospetto:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
S.R.R. ATO6 Enna	4,36	Pareggio	Pareggio	pareggio	Pareggio	Pareggio

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Non si rilevano condizioni rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 20, c.2 del TUSP e pertanto, non sussistono motivazioni per l'alienazione di detta partecipata

SCHEDA N. 3.2

SAES - Società Ambiente e Servizi s.r.l. tra i comuni di Regalbuto e Centuripe

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

Premesso che l'ATO Enna Euno S.p.A., società d'ambito costituita per la gestione integrata del servizio rifiuti, organismo a totale capitale pubblico locale partecipata anche dai Comuni di Centuripe e Regalbuto risulta attualmente in liquidazione ex art. 19, comma 2-bis della L.r. n. 9/2010;

Che con D.D.G. N. 593 del 07/05/2015 è stato approvato da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana il Piano d'Intervento dell'ARO "Regalbuto-Centuripe" per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di detti comuni;

Che il Comune di Centuripe ed il Comune di Regalbuto, in accordo agli intendimenti espressi con atti di CC. n. 44/2015 e n. 68/2015 circa la scelta della modalità di affidamento in house del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, conformemente ai contenuti ed alle indicazioni del Piano di Intervento ARO approvato ed in linea con la normativa di riferimento circa le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in data 2 febbraio 2016 hanno costituito, ai sensi dell'art.113, comma 5, lett.c) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di proprietà del Comune di Centuripe e del Comune di Regalbuto, denominata: "SAES - SOCIETÀ AMBIENTE E SERVIZI società a responsabilità limitata", quale organismo proprio, allo scopo di gestire il predetto servizio;

Con delibera di G.m. n. 104 del 31/05/2016 hanno proceduto all'affidamento *in house providing* del servizio di raccolta spazzamento e trasporto dei rifiuti per i Comuni di Regalbuto e Centuripe costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) alla SAES s.r.l. società pubblica totalmente partecipata dai Comuni di Regalbuto e Centuripe, per anni 7 (Sette) nel rispetto della Legge Regionale 9/2010.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;
2. raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue [di rifiuto] urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;
3. raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;
4. attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione, manutenzione verde pubblico ed altri servizi correlati alla manutenzione e decoro urbano;
5. commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
6. altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio".

**VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA
RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5,
COMMA 1-2, T.U.S.P.**

La partecipazione in detta società è obbligatoria per legge, in quanto prevista e disciplinata dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., ed è stata istituita per la produzione di un servizio di interesse generale e pertanto rientrando tra le tipologie dell'art. 4 c. 1 del TUSP.

La società essendo costituita nell'anno 2016 non dispone di bilancio relativo all'annualità 2015 mentre le annualità 2016 e 2017 risultano in disavanzo, migliorano i bilanci relativi alle annualità 2018 / 2019 come si evince dal seguente prospetto:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
S.A.E.S. s.r.l	50%	-4.273,00	-36.275,00	Pareggio	+ 5.226,00	+ 59.839,81

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Nonostante la società abbia chiuso le annualità 2016 e 2017 in perdita ha ricondotto il bilancio 2018 in pareggio ed in avanzo il bilancio 2019 e 2020 e nulla fa presupporre una situazione di squilibrio nell'immediato futuro e pertanto si ritiene, anche in considerazione della gestione di un servizio d'interesse generale, com'è quello della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani di non procedere all'alienazione di detta partecipata

SCHEDA N. 3.3

SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

La società "Sicilia Ambiente S.p.A" nasce nel 1989 su iniziativa degli Enti locali Ennesi con l'obiettivo di promuovere una gestione imprenditoriale dei Servizi Pubblici Locali in ambito sovracomunale e, quindi per superare le criticità delle gestioni in economia. Essa è costituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16 marzo 1986, n. 9 ed opera quale organismo c.d. in house delle amministrazioni pubbliche locali soci.

La società ha come oggetto esclusivo lo svolgimento, in regime di affidamento diretto, nell'ambito territoriale degli Enti locali soci, e per conto degli stessi, delle attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato, come definite dalle norme comunitarie, dal D.to lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle relative norme attuative.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo all'esercizio finanziario 2008.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

La società “**SICILIA AMBIENTE S.P.A**” è già in liquidazione e pertanto non necessita di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all’art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall’art. 24 TUSP

SCHEDA N. 3.4

ATO ENNAEUNO S.p.A in liquidazione

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONducIBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

La società D'Ambito EnnaEuno S.pa. è stata costituita nell'anno 2002 dal Commissario ad Acta nominato con D.D.G- dell'Assessorato EE.LL. n. 4526/2002 con delibera n. 1 del 23/12/2002 ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142, come recepito della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia Regionale di Enna ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale EN1 per assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

In particolare, la società provvede:

- raccolta differenziata;
- servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non;
- allo spazzamento delle vie, degli edifici e delle aree pubbliche;
- scerbamento e sterramento di strade comunali e principali aperte al pubblico ecc.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONducIBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo all'esercizio finanziario 2007.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

La società d'Ambito “**ENNAEUNO S.P.A**” è già in liquidazione e pertanto non necessita di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all’art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall’art. 24 TUSP

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Ai fini della trasparenza e dell'evidenza pubblica si da atto che l'Ente ha le seguenti partecipazioni in Consorzi ed in società consortili, per la quale normativa richiamata non prevede la razionalizzazione.

SCHEDA N. 3.5

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "ROCCA DI CERERE"

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

Sebbene la normativa richiamata non preveda la razionalizzazione si ritiene, per completezza delle partecipazioni detenute dal Comune illustrare le finalità, la situazione economica e le opportunità offerte dalla La SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "ROCCA DI CERERE" la quale è una società mista a prevalente capitale privato che attraverso la concertazione tra le parti sociali, soggetti pubblici e privati, nonché attraverso le varie forme concrete di partenariato ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale del comprensorio della provincia di Enna, ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario

La Società non persegue scopo di lucro e conta di perseguire i propri obiettivi anche attraverso:

- diagnosi territoriale locale;
- assistenza tecnica per la costituzione di partnership Locali;
- assistenza tecnica per l'elaborazione di strategie locali di sviluppo integrato;
- assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti da parte degli enti pubblici e privati consorziati e dei potenziali beneficiari;
- promozione dei progetti che contengono elementi innovativi e dimostrativi;
- supporto tecnico e animazione dello sviluppo rurale, individuando le necessarie iniziative per il rilancio degli enti pubblici e privati consorziati;
- studi di fattibilità, consulenza tecnica a favore degli enti pubblici e privati consorziati e delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e di altre attività di agricoltori e artigiani che intendono consorzarsi anche attraverso la ricerca di potenziali mercati;
- creazione di "sportelli" per orientare, consigliare e sostenere i giovani che desiderano avviare un'attività;
- sensibilizzazione della popolazione scolastica, all'identità e alle prospettive del loro territorio;
- animazione e promozione dello sviluppo rurale; - creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento al turismo, all'agricoltura, all'artigianato e al commercio;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo;
- incentivazione e sostegno all'artigianato, alla piccola e media impresa ed ai servizi;
- valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali;
- valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (geoturismo, scientifico, gastronomico, scolastico, ecc.);

- formazione professionale ed aiuti alla occupazione;
- consulenza, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero e di sviluppo anche in campo socioeconomico, agronomico, ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico;
- redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo socioeconomico;
- realizzazione e fornitura di servizi per la gestione delle imprese sotto il profilo contabile amministrativo, legale ed economico-finanziario, del marketing, della pubblicità, dell'informazione e della comunicazione, dell'informatica applicata, dell'innovazione tecnologica e dell'impatto ambientale, oltre che fornitura di servizi per l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
- ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, per la fruizione turistica, agrituristica, e la ristorazione, nonché per la gestione di punti vendita di prodotti e servizi offerti dalla società. La Società, nel trasferimento di eventuali risorse finanziarie ai destinatari delle iniziative selezionate nei piani e programmi, provvederà esclusivamente attraverso istituti di credito con i quali saranno sottoscritte idonee convenzioni. La Società, inoltre, potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, sia in Italia sia all'estero: - attività di carattere commerciale anche finalizzate al finanziamento dell'attività istituzionale;
- altre attività specifiche, comunque attinenti lo sviluppo locale, su incarico di Enti Pubblici o Privati;
- tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; - può anche assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o organizzazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; - può attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza con altre ditte, società o organizzazioni aventi oggetto affine, connesso o Complementare al proprio. Restano tuttavia espressamente escluse dall'attività della Società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti Leggi.

Alla luce di quanto su esposto la società non è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4 commi 1-3 TUSP, bensì nella categoria di cui al comma 6 dell'art. 4 del TUSP (d.to lgs 175/2016) in quanto Gruppo di Azione Locale costituito a norma dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONducIBILITA' CIRCA LA SussISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

La partecipazione in detta società non è obbligatoria per legge, e come anzidetto la normativa non prevede la razionalizzazione ma la scelta di eventuali cessioni delle quote societarie, molto esigue, l'1,1% del capitale sociale, pari ad € 900,00 di valore nominale, priverebbe il Comune e le imprese private locali di azioni positive tendenti ad ottenere finanziamenti statali, regionali e non anche europei finalizzati a promuovere lo sviluppo economico di tutto il territorio Regalbutese.

Inoltre i bilanci della società risultano in pareggio e nulla fa presagire il contrario per gli esercizi futuri, dai quali ne potrebbe scaturire un onere finanziario per l'Ente.

L'andamento dei bilanci dell'ultimo quinquennio è il seguente:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
Società Consortile a.r.l. GAL ROCCA DI CERERE	1,11%	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Per le motivazioni di cui al precedente punto non sussistono motivazioni per l'alienazione di detta partecipata.

SCHEDA N. 3.6

ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA SUBENTRATA AL CONSORZIO ATO IDRICO N. 5 - ENNA IN LIQUIDAZIONE il 01/09/2020

L'Assemblea Territoriale idrica di Enna è un Ente pubblico, rappresentativo di tutti i Comuni della Provincia di Enna, è stata istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa e dalla Provincia Regionale di Enna.

alla quale la legge regionale n.19/2015 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

Dalla data del 1 settembre 2020 l'ATI di Enna è subentrata al Consorzio Ato 5 Enna a titolo universale con il trasferimento delle competenze, delle funzioni, del personale e del contratto di gestione con AcquaEnna scpa.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' O MENO DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1-3. T.U.S.P.

Sebbene la normativa richiamata non preveda la razionalizzazione si ritiene, per completezza della partecipazione detenuta dal Comune illustrare le finalità e la situazione economica dell'ATI:

Tale organizzazione è sorta per garantire:

- la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- livelli e standard di qualità e di consumo omogenei adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- la protezione, in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 del Decr. Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e del Decr. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;
- l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

- la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
- l'affidamento del servizio idrico integrato;
- l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
- l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
- la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n. 36/1994;
- l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIO: MOTIVATA RICONDUCEBILITA' CIRCA LA SUSSISTENZA O MENO DEI REQUISITI EX ART. 5, COMMA 1-2, T.U.S.P.

- La partecipazione in detta Assemblea, è obbligatoria per legge, e come anzidetto la normativa non prevede la razionalizzazione ma ai fini della trasparenza e dell'evidenza pubblica si precisa che essendo subentrata al Consorzio ATO idrico di Enna il 01/09/2020 i bilanci relativi al quinquennio precedente sono quelli dell'ATO, ad ogni modo si da atto di quanto segue:
- L'andamento dei bilanci del Consorzio ATO Idrico prima e dell'ATI poi, in contabilità finanziaria dell'ultimo quinquennio è il seguente:

SOCIETA' PARTECIPATA	% DI PARTECIP.	BILANCIO ATO 2016	BILANCIO ATO 2017	BILANCIO ATO 2018	BILANCIO ATO 2019	BILANCIO ATI 2020
ATI subentrata al Consorzio ATO IDRICO N.5 ENNA in liquidazione	4,26%	117.740,80	145.712,54	-575.797,76	-80.408,43	-657.715,20

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Trattasi di Consorzio, per il quale normativa richiamata non prevede la razionalizzazione. tra l'altro obbligatorio per legge, il Consorzio non può essere oggetto di alienazione da parte del Comune.

SCHEDA N. 3.7

CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00634700868

Anno di costituzione: 1995

Forma giuridica: Consorzio fra comuni

Stato della società: in liquidazione soggetta a procedura fallimentare

Anno di inizio della procedura: 2006

La quota di partecipazione dell'Ente: 37,34%

Finalità: gestire il servizio pubblico di ricerca,captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso, sia civile che industriale per il fabbisogno dei comuni consorziati e dei comuni vicini.

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI EX ART. 20, C.2, T.U.S.P.

Trattasi di Consorzio, per il quale normativa richiamata non prevede la razionalizzazione. tra l'altro obbligatorio per legge, oggi in liquidazione con vincolo di partecipazione dell'Ente fino alla conclusione delle procedure di liquidazione, esperite le quali la partecipazione del Comune di Regalbuto risulterà cessata.

CONCLUSIONI

Dal contesto normative complessivo, si evince che le finalità del T.U.S.P., prioritariamente è il perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, ovvero le società che gestiscono o gestivano il Servizio di Rifiuti Solidi Urbani (SAES, SRR) ed i Consorzi la cui partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Le società in liquidazione, non necessitano di piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazione e dismissioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. né di revisione obbligatoria come previsto dall'art. 24 TUSP in quanto il Comune dovrà mantenere la partecipazione fino alla conclusione delle procedure di liquidazione, esperite le quali la Partecipazione risulterà cessata.

Va esclusa la partecipazione societaria al "GAL TERRE ROCCA DI CERERE" in quanto Gruppo di Azione costituito ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) 13/03/2013 e pertanto, ai sensi della Legge 145/2018, comma 724 non si applicano a detta società le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge n. 175/2016 (TUSP).



Si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

(Rag. Maria Grazia Di Benedetto)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Di Benedetto", written over a faint grid background.



CITTA' DI REGALBUTO
Città Metropolitana di ENNA

Piazza della Repubblica 1

94017- Regalbuto (EN)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

“ REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.100/2017- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE.”

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

Stefano Lo Giudice

Alfino Sottile

Alfio Munda

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "*revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. n.100/2017- ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020 e individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare*", ricevuta per pec in data 07.12.2020

Premesso che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11) entro la data del 31 dicembre;

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

L'Organo di Revisione, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si evidenziano, a seguito dell'attività di vigilanza, i risultati gestionali raggiunti dal Comune alla fine dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1. La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretizzata in una delibera ricognitiva, ovvero "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette*". Da ciò è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie;

2. E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/200;

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza

sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2020, la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune tesa ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate;

Riscontrato che a seguito dell'attività di ricognizione delle proprie società partecipate, l'Ente non deve procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute in ciascuna di esse;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii;
- il D.lgs.267/2000;
- il D.Lgs.118/2011;
- lo Statuto dell'Ente

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Regalbuto alla data del 31 dicembre 2020.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** sul 'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse una perdita in sede di controllo delle gestioni;
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti** copia della deliberazione di Consiglio comunale.


Firmato da:Alfino Sottile
Data: 09/12/2021 16:51:14

Il Collegio dei Revisori

Stefano Lo Giudice

Alfino Sottile

Alfio Munda



Firmato digitalmente da Stefano
Lo Giudice
C: IT
L: null
O: ODCEC
AGRIGENTO/93048580844

